

**Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene degli Allevamenti e
Produzioni Zootecniche
Via del Casale de Merode, 8**

TRASPORTO ANIMALI VIVI

Il trasporto di animali vivi all'interno del territorio comunitario è disciplinato dal Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate .

Quando si applica :

A tutti i trasporti di animali vertebrati vivi effettuati con finalità economiche (includendo tutti i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto).

Per questo tipo di trasporti è necessario ottenere una **Autorizzazione** che viene rilasciata dalla Asl territorialmente competente sulla sede legale del trasportatore.

Quando non si applica:

Non si applica al trasporto degli animali che non ha una finalità economica (ad esempio il trasporto degli animali da compagnia al seguito del loro proprietario, il trasporto verso o da Strutture veterinarie quali ambulatori o cliniche, ecc.).

Quando si applicano solo i criteri generali :

Non necessitano di Autorizzazione, ma si applicano, comunque, le condizioni generali disposte dal Regolamento (CE) 1/2005 ai seguenti trasporti effettuati per conto proprio:

- in transumanza (effettuati dagli allevatori con i propri mezzi, non vi è limite di percorrenza chilometrica);
- effettuati da allevatori per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto,;
- per distanze inferiori a 65 km, anche se con finalità commerciali;
- di equidi per finalità non economiche (trasferimento di animali tra maneggi, movimentazione per attività culturali, ludiche, sportive, ecc);

Per le sopra citate tipologie di trasporto è necessario presentare una **Autodichiarazione** presso la Asl.

L'Autorizzazione

Il Regolamento (CE) n.1/2005 prevede due tipi di autorizzazioni, sulla base della durata dei viaggi che il trasportatore intende effettuare :

- TIPO 1 Autorizzazione al trasporto per viaggi della durata massima di 8 ore o, con mezzi dotati di sistemi di ventilazione ed abbeveraggio idonei , fino a 12 ore, ma solo su territorio nazionale ;
- TIPO 2 Autorizzazione al trasporto per viaggi della durata superiore a 8 ore.

L' Autorità Competente al rilascio di dette Autorizzazioni è la Asl territorialmente competente sulla sede legale del trasportatore.

Il trasportatore che ha la sede operativa in un'altra Asl può richiedere la verifica dei requisiti dei mezzi (vidimazione check list o rilascio certificato di omologazione) presso tale Asl e successivamente presentare la richiesta di autorizzazione alla Asl territorialmente competente sulla propria sede legale.

Come richiedere l'Autorizzazione

Per poter ottenere un'**Autorizzazione di Tipo 1 (breve viaggi)** il trasportatore deve dimostrare di disporre di mezzi idonei. A tal fine deve provvedere a presentare all'Asl apposita domanda corredata oltre che dai documenti indicati sul modello anche dalla check list, specifica per la specie animale trasportata, che deve essere compilata per ogni automezzo inserito sulla domanda di autorizzazione.

Si indica di seguito la **documentazione necessaria per la richiesta:**

- modello domanda Autorizzazione tipo I (trasporti < 8 ore)
 - copia del certificato d'idoneità del conducente/guardiano;
 - copia del libretto di circolazione del/i mezzi;
 - attestazione di versamento di 55 Euro;
 - 2 marche da bollo di valore corrente;
 - check list del/i mezzi vidimata/e;
- (per ottenere la vidimazione della check list, il trasportatore deve compilarla e poi, su appuntamento, il mezzo verrà visionato, allegando copia del libretto di circolazione e, solo per i mezzi successivi al primo, dovrà essere effettuato un versamento aggiuntivo di 20 Euro per ogni automezzo).**
- Autorizzazione all'uso di un punto di lavaggio autorizzato, rilasciato dal titolare dello stesso, qualora il richiedente non disponga di un'autorimessa idonea per le operazioni lavaggio e disinfezione degli automezzi.

Per poter ottenere un'**Autorizzazione di Tipo 2 (lungi viaggi)** il trasportatore deve dimostrare di disporre di mezzi omologati. Il **certificato di omologazione** per mezzi di trasporto su strada per viaggi della durata superiore alle 8 ore, previsto dall' art. 18 del Regolamento 1 /2005, va inteso come certificato di conformità del singolo automezzo ai requisiti sanitari e di benessere animale ; anch'esso va richiesto alla Asl territorialmente competente sulla sede operativa del trasportatore.

Si indica di seguito la **documentazione necessaria per la richiesta:**

- modello domanda Autorizzazione tipo II (trasporti > 8 ore);
- copia del certificato d' idoneità del conducente/guardiano;
- copia del libretto di circolazione del/i mezzo;
- piano d'emergenza;
- attestazione di versamento di 85 Euro;
- 2 marche da bollo di valore corrente;
- certificato/i omologazione del/i mezzi utilizzati per i trasporti > 8 ore; per ottenere il certificato d'omologazione il trasportatore presenta la domanda su apposito modello corredata di copia libretto/i di circolazione, dichiarazione di conformità del sistema di ventilazione(ai sensi del paragrafo 3.2 ,capo VI, allegato 1 del Regolamento1/2005), attestazione di versamento di 30 Euro per ogni automezzo , n. 2 marche da bollo di valore corrente e, su appuntamento, il mezzo verrà visionato;
- Autorizzazione all'uso di un punto di lavaggio autorizzato, rilasciato dal titolare dello stesso, qualora il richiedente non disponga di un'autorimessa idonea per le operazioni lavaggio e disinfezione degli automezzi.
- check list del/i mezzi vidimata/e qualora il trasportatore si avvalga anche di automezzi che vengono utilizzati solo per viaggi inferiori alle 8 ore;
(per ottenere la vidimazione della check list, il trasportatore deve compilarla e poi, su appuntamento, il mezzo verrà visionato, allegando copia del libretto di circolazione; dovrà essere effettuato un versamento aggiuntivo di 20 Euro per ogni automezzo).

Per viaggi superiori alle 8 ore tra Stati membri e tra Stati Membri e Paesi Terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati (*) e di animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, e suina, risulta obbligatorio apposito « Giornale di Viaggio » che sostituisce il ruolino di marcia.

() In conformità alla Dir. 90/427 per EQUIDI REGISTRATI solo animali iscritti a libri genealogici (a titolo esemplificativo sul passaporto devono essere riportati i dati dei genitori), per tale categoria di animali, oltre all'esonero dal giornale di viaggio, sono previste specifiche deroghe.*

N.B. L' Autorizzazione al Trasporto ed il Certificato di Omologazione hanno una validità di 5 anni

Certificato di idoneità

Il certificato di idoneità, ovvero il cosiddetto « **patentino** », previsto dall'art. 6 comma 5 del Regolamento 1/2005, è diventato obbligatorio a partire dal 05.01.08 per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;

I corsi per il rilascio ed il rinnovo di tale certificato sono organizzati dalla Asl, ma anche da Associazioni di categoria e professionali. I certificati dovranno essere « registrati » presso la Asl di residenza del conducente.

Il certificato ha una validità di 10 anni.

Pagamento :

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato, utilizzando il presente modello, sia presso gli sportelli CUP o servendosi delle Postazioni Automatiche (TOTEM) della ASL Roma 2 utilizzando il **Modulo di pagamento - M- IAPZ 01** (scaricabile dal sito), oppure tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate – BNL - Ag. 21 Via Tiburtina n 399 – codice **IBAN: IT 79 M 01005 03221 000000218020**, causale: VET C – trasporti animali vivi

Modulistica:

1. Domanda di Autorizzazione tipo 1 (viaggi < 8 ore)
2. Domanda di Autorizzazione tipo 2 (viaggi > 8 ore)
3. Richiesta di Omologazione
4. Autodichiarazione trasporto equidi per conto proprio
5. Autodichiarazione produttore primario
6. Check list per il trasporto di equini,bovini,ovini,caprini e suini
7. Check list per il trasporto di animali in contenitori
8. Check list per il trasporto di pesci d'acquario
9. Comunicazione di variazione automezzi
10. Piano di emergenza (esempio)

Normativa di riferimento:

- Regolamento (CE) 1/2005
- D.Lgs n. 151 del 25/09/ 2009
- DGR Lazio n.71 del 28/02/2008